

Allegato B all'atto n. 6899 della Raccolta  
**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DELLA BASSA FRIULANA**  
**- ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**

**ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE**

Ai sensi degli artt. 32 e seguenti D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'Associazione denominata:

**"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DELLA BASSA FRIULANA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"** o in breve **"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DELLA BASSA FRIULANA - ODV"**, di seguito anche l'"Associazione".

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi anche la "Normativa Applicabile").

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

**ARTICOLO 2 - SEDE**

L'Associazione ha sede in San Giorgio di Nogaro (UD), alla Via Giulia n. 3.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, amministrative, uffici e rappresentanze anche altrove.

**ARTICOLO 3 - SCOPO E PRINCIPI ISPIRATORI**

L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale (elencate al successivo articolo 4), in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di beni e servizi.

L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, si ispira al fine di perseguire il bene comune e di elevare i livelli di coesione e di protezione sociale, favorendo il pieno sviluppo della persona ed in particolare delle persone ammalate e che versano in situazioni di difficoltà e di disagio, il tutto in applicazione dei principi centrali e fondanti della carità e della fraternità cristiana, attraverso la testimonianza di opere di misericordia spirituali e corporali.

**ARTICOLO 4 - OGGETTO**

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli Enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale, attraverso l'esercizio di opere di misericordia, corporali e spirituali e di umana e cristiana carità:

--- la prestazione di servizi di pronto soccorso;

--- l'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale

che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

--- la promozione e il compimento di tutte quelle opere di cristiana e umana carità suggerite dalle circostanze, impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opere di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo, il tutto sulla base di valori centrali e fondanti di solidarietà cattolica.

In particolare, l'Associazione può svolgere le seguenti attività di interesse generale (riconducibili specificamente alle previsioni normative dell'art. 5 comma 1 lettere a, b, c, d, e, k, i, o, n, q, t, v, y e w CTS):

a) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;

b) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere sia nei luoghi di cura e ricovero che a domicilio, anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

c) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi);

d) lo svolgimento di iniziative di educazione, di istruzione e di formazione, anche professionale, nonché lo svolgimento di attività di informazione e di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive dilettantistiche di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

f) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

g) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

h) lo svolgimento di iniziative e progetti di cooperazione allo sviluppo ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni nonché di attività commerciali, produt-

tive, di educazione ed informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, il tutto nei limiti di legge;

i) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

L'Associazione, in via secondaria e strumentale, può svolgere "attività diverse" rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale.

Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall'articolo 6, comma 1, CTS e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari.

In questi termini, l'Associazione può svolgere l'attività di organizzazione e gestione di corsi di educazione sanitaria e di primo soccorso per la popolazione in genere.

#### **ARTICOLO 4 BIS - ORGANIZZAZIONE - FORMAZIONE**

L'Associazione aderisce alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, l'adesione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implicherà per tutti gli Associati l'appartenenza alla grande famiglia degli Associati delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, con conseguente impegno di mobilitazione caritativa, coordinata all'interno del Movimento, in caso di necessità.

Per l'espletamento delle proprie attività l'Associazione potrà costituire apposite sezioni, anche in località diverse dalla sede. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione manterrà, in relazione alla concreta realizzazione delle attività di interesse generale, nel perseguimento dei propri scopi, rapporti di costante dialogo e confronto con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche, anche attraverso il Correttore.

L'Associazione è provvista di uno stemma, che ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano secondo il modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'Associazione, senza altre modifiche.

La divisa storica degli Associati è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

L'Associazione provvede all'attivazione della coscienza civica degli Associati, sulla base dei valori fondanti e centrali di carità cristiana, mediante opportuni corsi di formazione e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario degli Associati con corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

#### **ARTICOLO 4 TER - CORRETTORE**

Il Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio, su proposta del Consiglio Direttivo (o Magistrato).

Il Correttore, in relazione alla concreta realizzazione delle attività di interesse generale dell'Associazione e nel perseguimento degli scopi sociali:

- può partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo (o Magistrato);
- fornisce attività di indirizzo all'interno dell'Associazione limitatamente ai profili spirituali, religiosi o di culto;
- sovrintende alla preparazione spirituale e morale degli Associati, anche attraverso la promozione di corsi di formazione, per i quali ha facoltà di collaborare e di confrontarsi con il Correttore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose e collabora per l'osservanza dello spirito cristiano dell'Associazione.

Il Correttore è Associato onorario.

#### **ARTICOLO 5 - VOLONTARI - LAVORATORI DIPENDENTI - SOSTENITORI**

Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato in ossequio alle previsioni normative dell'art. 32 comma 1 CTS

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli Enti Associati.

Si applicano ai volontari le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 CTS e le altre disposizioni di Legge.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

L'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppu-

re nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I Sostenitori non sono associati, ma sono coloro che contribuiscono al sostentamento dell'Associazione con annuali e ripetitive erogazioni liberali. Non partecipano alle assemblee, non hanno diritti o obblighi, possono usufruire dei servizi associativi e partecipare alle iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione. Sono annotati in un elenco informale al fine di poter essere contattati e informati periodicamente su iniziative, attività e risultati dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 6 - PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione (costituito sia dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa che dai successivi incrementi) è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati, non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione, nel rispetto del disposto dell'articolo 33 CTS;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").

Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento

inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Qualsiasi apporto o versamento comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi a causa di morte.

Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a pa-

trimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ARTICOLO 7 - ASSOCIATI**

L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Organizzazioni di Volontariato.

Possono far parte dell'Associazione i soggetti che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

Gli Associati sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" (di seguito per brevità anche "Confratello/i") ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

Sono previste le seguenti categorie di Associati:

- Associato Ordinario: sono tali le persone che si impegnano a promuovere e sostenere gli scopi dell'Associazione e gli organismi civili e religiosi che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione;

- Associato Onorario: è conferito il riconoscimento di Associato Onorario dell'Associazione a qualsiasi persona od organismo che abbia acquisito particolari benemerienze relativamente alla promozione degli scopi dell'Associazione.

Si precisa che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

I Confratelli hanno parità di diritti e di doveri nei confron-

ti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

#### **ARTICOLO 8 - ADESIONE**

L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta". Ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che:

- ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile;

- non abbia riportato sentenza definitiva penale di condanna per reato per sua natura incompatibile con le finalità associative e/o con le attività svolte dall'associazione.

Per aderire all'Associazione è necessario presentare domanda di adesione in forma scritta, indicante:

- 1) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la professione, la residenza dell'interessato;
- 2) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

L'Organo preposto all'esame e alla decisione sull'eventuale ammissione è il Consiglio Direttivo (o Magistrato) cui la domanda va indirizzata.

Il Magistrato deve deliberare in ordine alla domanda entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento.

La deliberazione del Magistrato deve rispettare criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività svolta, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, possesso della cittadinanza italiana o straniera.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, la delibera deve essere adeguatamente motivata ed il soggetto che l'ha presentata può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, gli Associati possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di tale circostanza deve essere fatta menzione nella domanda di ammissione di cui al primo comma del presente articolo oppure, nel caso in cui l'iscrizione ad altra Confraternita avvenga in un momento successivo, tale circostanza deve essere portata a conoscenza del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associato, iscritto ad altra Confraternita ed ammesso all'Associazione, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

#### **ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO**

Ogni Confratello può in ogni momento comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di far cessare conseguentemente la sua qualità di associato.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata con lettera raccomandata, anche a mano, o con email.

La dichiarazione di recesso, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, avrà efficacia dal 31 (trentuno) dicembre dell'anno in cui è stata notificata la volontà di recedere, ad eccezione dei recessi notificati oltre il 30 (trenta) settembre, la cui efficacia decorrerà dal 31 (trentuno) dicembre dell'anno successivo.

Il recesso non estingue gli obblighi sorti in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso; in particolare l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio in cui effettuata la comunicazione di recesso.

Il Consiglio Direttivo (o Magistrato) può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

La delibera di esclusione, recante la motivazione in base a cui la decisione è stata adottata, dev'essere comunicata all'Associato escluso con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

L'Associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.

#### **ARTICOLO 10 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

Gli Associati (o Confratelli) hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

I Confratelli sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative. Ogni Associato, iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati, ha diritto di voto.

Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione indicati al successivo articolo 21 facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Gli Associati partecipano alle attività dell'Associazione e ne utilizzano i servizi secondo le modalità disciplinate dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere una condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) svolgere diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) provvedere al versamento della Quota associativa annuale, da effettuare entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno cui si riferisce il pagamento della quota stessa.

#### **ARTICOLO 11 - ORGANI**

L'Associazione ha struttura democratica.

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo (o Magistrato);
- il Presidente (o Governatore);
- il Collegio dei Proviviri;
- l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

#### **ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione (o Governatore), ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (o Vice Governatore), in mancanza dal Consigliere più anziano di età.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea è convocata:

- quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati.

L'Assemblea degli Associati è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, purché nel territorio del-

la regione Friuli Venezia-Giulia.

La convocazione avviene mediante avviso personale spedito agli aventi diritto con lettera raccomandata A.R., anche a mano, telefax, e-mail, o altri mezzi elettronici, che comunque assicurino la certezza della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, almeno quindici giorni prima della riunione; la comunicazione, dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive, unitamente al segretario.

Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati.

La delega deve essere conferita per iscritto e non può essere conferita all'Associato che sia membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo o Revisore Legale o dipendente dell'Associazione.

Ciascun delegato non può ricevere più di una delega.

I verbali delle riunioni dell'Associazione sono redatti in apposito libro dal segretario sotto la direzione del Presidente. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo dell'Associazione del relativo verbale.

L'Assemblea:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo (o Magistrato);
- c) nomina e revoca (ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno) l'Organo di Controllo;
- d) nomina e revoca (ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno) il Revisore legale;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione si ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;

i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo statuto, occorre in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

La proposta di riforma dello statuto è esaminata dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Proviviri in riunione congiunta e può essere trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, per l'espressione di un parere preventivo.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Ogni associato ha diritto a un voto.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando L'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assem-

blea e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo (ove nominato).

#### **ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO (O MAGISTRATO)**

Il Consiglio Direttivo (o Magistrato) è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea, composto da non meno di sette e non più di undici membri, nel cui ambito sono compresi il Presidente (o Governatore), il Vice Presidente (o Vice Governatore), il Segretario e il Tesoriere (o Amministratore).

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quarto esercizio di durata della carica.

I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate fra i propri Associati da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio:

- l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il personale dipendente dell'Associazione;
- gli Associati che rivestono cariche politiche a qualunque livello;
- gli Associati che rivestono la qualifica di membro dell'Organo di controllo e/o di soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo gli Associati che abbiano fra loro legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado.

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente (o Governatore), a Vice Presidente (o Vice Governatore), a Segretario, a Tesoriere (o Amministratore) o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza.

I Consiglieri sono rieleggibili.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.

È obbligo dei membri del Comitato riferire sulle attività svolte al Consiglio.

Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

**ARTICOLO 14 - POTERI E FUNZIONAMENTO  
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (O MAGISTRATO)**

Al Consiglio Direttivo (o Magistrato) spettano i seguenti poteri:

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Presidente (o Governatore), il Vice Presidente (o Vice Governatore), il Tesoriere (o Amministratore) ed il Segretario e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- h) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera utilizzando il metodo collegiale

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Il Magistrato è presieduto dal Presidente (o Governatore) o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente (o Vice Governatore); in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di rego-

lare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video, collegato si predisponga il foglio, delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, purché nel territorio della regione Friuli Venezia-Giulia.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente (o Governatore) ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri in carica o dall'Organo di Controllo (ove esistente).

La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo (ove esistente).

Le sedute del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

**ARTICOLO 15 - PRESIDENTE (O GOVERNATORE)  
E VICE PRESIDENTE (O VICE GOVERNATORE)**

Al Presidente del Consiglio Direttivo (o Governatore) spetta di:

a) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

b) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

c) convocare il Consiglio Direttivo e, su delibera di quest'ultimo l'Assemblea, dare esecuzione alle loro deliberazio-

ni;

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

e) prendere provvedimenti di urgenza, compresi gli atti cautelativi e conservativi, salvo sottoporli alla ratifica del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione;

f) intrattenere i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, in relazione ad ogni evento che consigli il coinvolgimento della Confederazione stessa.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

La carica di Presidente è incompatibile con qualunque rapporto di lavoro con le Misericordie o con loro articolazioni a qualsiasi livello.

Il Vice Presidente (o Vice Governatore) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### **ARTICOLO 16 - SEGRETARIO - TESORIERE (O AMMINISTRATORE)**

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo.

La funzione di verbalizzazione è affidata a un Notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

Il Tesoriere (o Amministratore):

a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 16 BIS - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra gli Associati con particolare conoscenza del corpo sociale e del sodalizio e per dedizione all'Associazione.

Per l'eleggibilità a membro del Collegio dei Probiviri valgono le norme di cui al precedente articolo 13 dettate per i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio, dopo l'elezione, si riunisce per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta se ne ravvisi la necessità ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento delle attività dell'Associazione.

In particolare il Collegio dei Probiviri:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo dell'Associazione;
- b) fornisce (in caso di divergenze e/o incertezze) interpretazioni in relazione alle norme dello statuto e dei regolamenti, al fine di garantire un armonico rapporto tra i diversi organi sociali ed una equilibrata e serena realizzazione delle attività di interesse generale, anche eventualmente mediante il confronto con la Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Consiglio Direttivo della Confraternita.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene il Libro delle proprie adunanze.

#### **ARTICOLO 17 - ORGANO DI CONTROLLO**

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali è attribuita la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario

di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta

elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo è disciplinata dall'art. 28 CTS.

I membri dell'Organo di Controllo che siano iscritti nel registro dei revisori legali saranno remunerati secondo le tariffe professionali dei Dottori Commercialisti (fatto salvo per tutti i membri il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione).

#### **ART. 18 - REVISIONE LEGALE**

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro. La responsabilità del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 CTS.

#### **ARTICOLO 18 BIS - COMMISSIONE ELETTORALE**

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea degli associati nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. È composta da un numero minimo di tre ed un numero massimo di cinque membri, scelti fra gli Associati.

La Commissione Elettorale ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario della Commissione stessa;
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Consiglio Direttivo, contenente un numero di nomi maggiore di almeno un terzo degli eleggibili;
- c) redigere la lista di cinque Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri, di cui i primi tre verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
- d) coadiuvare il Presidente dell'Assemblea nell'accertamento dell'identità degli aventi diritto al voto, del titolo di par-

tecipazione all'assemblea e della regolarità delle deleghe. Gli Associati potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Presidente il quale le allegherà all'Albo dell'Associazione.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Associato avente diritto al voto potrà esprimere il proprio voto a favore di Associati non compresi nelle citate liste.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il Collegio dei Proviviri ed un numero di preferenze pari al numero degli eleggibili per il Consiglio Direttivo. Risulteranno eletti per ogni carica gli Associati che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto l'Associato con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito l'Associato più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni e convoca gli eletti entro sette giorni.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Associati, devono essere depositati nel termine perentorio di tre giorni dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

I componenti la Commissione Elettorale, per le funzioni cui sono chiamati a rispondere, non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi dell'Associazione, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

#### **ARTICOLO 19 - DURATA**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

#### **ARTICOLO 20 - BILANCIO DI ESERCIZIO**

L'esercizio dell'Associazione è annuale, si apre il giorno 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo (o Magistrato) deve sottoporre all'Assemblea degli associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto ai sensi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e

oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico - gestionale e finanziario dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

#### **ARTICOLO 21 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- g) il Libro del Collegio dei Probiviri.

Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

#### **ARTICOLO 22 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 23 - RECESSO DALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA**

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga co-

munque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

**ARTICOLO 24 - RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente statuto si richiamano le disposizioni di legge ed in particolare le norme contenute nel Codice Civile, nelle relative norme di attuazione, nel CTS e nelle altre leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

Firmato: Mattiussi Lorenzo - Laura Rigonat Notaio (L.S.)